

Data e ora  
11 maggio 2023  
15.00/16.00

**TITOLO**  
**LE PROCEDURE NEGOZiate NEL NUOVO**  
**CODICE DEI CONTRATTI**  
RELATORE: DR. STEFANO USAI

ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



# QUESITI

SE IO NEL MESE DI GIUGNO 2023, UTILIZZANDO IL D.LGS 50/2016 CONCLUDO UN ACCORDO QUADRO PER 4 ANNI CON UN OPERATORE ECONOMICO, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DOVRÒ CONTINUARE AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 50/2016?

IL NS. ENTE HA ACCANTONATO DELLE RISORSE PER INCENTIVI FUNZ. TEC. RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI, CHE NON SONO STATI EROGATI PERCHÉ **NON È ANCORA STATO APPROVATO IL RELATIVO REGOLAMENTO**. COME DOBBIAMO COMPORTARCI **ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE**.

# QUESITI

APPALTO DI CONCESSIONE DI STRUTTURA SOCIALE COMUNALE SOTTO SOGLIA CON BANDO DA PUBBLICARE PRIMA DEL 1° LUGLIO O È MEGLIO ATTENDERE È BANDIRE DOPO IL PRIMO LUGLIO 2023?

AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI: MEGLIO VECCHIO O NUOVO CODICE?

SI CHIEDE DI APPROFONDIRE L'ASPETTO LEGATO ALLA SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SORTEGGIO, COME EVOLVE COL NUOVO CODICE?

# QUESITI

RELATIVAMENTE AI LAVORI SOTTO SOGLIO QUALE È IL LIMITE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO.

SI CHIEDE SE E IN QUALE ART DEL NUOVO CODICE VIENE STABILITO L'OBBLIGO DELL'E PROCUREMENT PER GLI AFF. DIRETTI E PER QUALI SOGLIE . O SI DEVE ANCORA FARE RIFERIMENTO ALLA L.296/2006 ART 1 C. 450 (DA 5000 A SOGLIA COMUNITARIA SOLO PER SERVIZI E FORNITURE)?

AL FINE DELLA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE È NECESSARIO UN REGOLAMENTO?

SI CHIEDE UN CHIARIMENTO SULLA NECESSITÀ DI SCORPORARE IL COSTO DELLA MANODOPERA DALLA BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO. (NB art. 41 comma 13 e 14)

*(relazione) Micro sistema normativo che «...contiene, raccolte unitariamente, l'insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell'affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difforni dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.).*

*Il nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 36/2023)*

*LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE*

*LIBRO II - DELL'APPALTO*

*PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE*

*Art. 48 Disciplina comune ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*

*Art. 49 Principio di rotazione degli affidamenti*

*Art. 50 Procedure per l'affidamento*

*Art. 51 Commissione giudicatrice*

*Art. 52 Controllo sul possesso dei requisiti*

*Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive*

*Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale*

*Art. 55 Termini dilatori*

# Applicabilità delle nuove norme

*Art. 226 Abrogazioni e disposizioni finali*

*1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.*

*2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;*

*b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano **stati già inviati gli avvisi (nda dovrebbe leggersi gli inviti) a presentare le offerte**;*

Art. 48 Disciplina comune ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. *L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*

**2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.**

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. *Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.*

Comma 2, art. 36 Codice 2016

.... **Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**

DL 76/2020 – art. 1, comma 1 - Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, **si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4**, qualora la determina a contrarre ....

- Il nuovo Codice ...art. 50 comma 1 ... «**1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità..»
- **N.B. non vengono fatte salve le procedure ordinarie**

**Commento ANAC al Codice ...No procedure ordinarie nel sottosoglia al netto della fattispecie di cui alla lettera d) , comma 1, art. 50**

La prima questione che si pone nel documento è che le procedure ordinarie – al netto dell'ipotesi di cui al comma 1, lett.d) dell'articolo 50 (appalti di lavori per importi pari/superiori al milione di euro fino al sottosoglia previsto nell'articolo 14) – non sarebbero ammesse negli appalti, appunto, sotto la soglia comunitaria.

**Oggettivamente, il tenore della norma – che rammenta la tecnica già utilizzata nel DL 76/2020 -, induce ad una considerazione del genere.**

**Non solo, questa ipotesi risulta, effettivamente, avallata dal fatto che il primo comma dell'articolo 50 non riporta più l'inciso che, invece, si legge nel secondo comma dell'articolo 36 del Codice del 2016 (che contiene il micro sistema normativo dedicato al sottosoglia). Più nel dettaglio, la nuova previsione non fa <<salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie>>.**

# L'approccio del RUP

Nel sottosoglia ..procedura ordinaria se accerta un interesse transfrontaliero

Fattispecie lettera d) (lavori tra un milione ed il sottosoglia)

In altre situazioni ...?

Allegato I. 3 Termini delle procedure – violazione «silenzio inadempimento»

Avvio dall'atto tecnico (***3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo***)

termini

## Offerta econom. più vantaggiosa

- **a) procedura aperta: nove mesi;**
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi

## Prezzo più basso

- 2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
  - a) procedura aperta: cinque mesi;
  - b) procedura ristretta: sei mesi;
  - c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  - **d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.**

## Silenzio inadempimento

4. *Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.*
5. *In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.*

## Una norma per il principio della rotazione (art. 49)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione **è vietato** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto **al contraente uscente** nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante **può ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con **riferimento alla struttura** del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione **quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. **È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**

# Art. 50 le procedure

Art. 50 - *Procedure per l'affidamento* - (NB la questione dell'affidamento diretto)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando** che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando** che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

# La riscrittura ...

Codice del 2016, art. 36, comma 2 ...

*«salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento»*

Codice del 2023 (per procedure avviate a far data dal 1° luglio 2023)

*Art. 50 Procedure per l'affidamento*

***1.** Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti ...*

*N.B molto simile al DL 76/2020 – art. 1 c. 2 «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono....>>*

## Parte finale affidamenti diretti DL 76/2020

- *.....e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, **comunque nel rispetto del principio di rotazione;***

## Le procedure negoziate (viene meno il riferimento all'articolo 63) servizi/forniture

*Art. 50 Procedure per l'affidamento*

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.***

**NB novità rispetto al Codice del 2016 che prevede l'affidamento diretto «mediato» lett. b) comma 2, art. 36**

## Le procedure negoziate (viene meno il riferimento all'articolo 63) lavori

### *Art. 50 Procedure per l'affidamento*

*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*

*d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*

## La modifica (lett. d) prima dell'approvazione definitiva

- Il comma 1, lett. d) prevede(va) che, in ipotesi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee, la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, possa utilizzare le procedure ordinarie, «previa adeguata motivazione». La disciplina del sottosoglia di cui al **decreto legge n. 76 del 2020 (art. 1, comma 2) non contemplava il possibile ricorso alle procedure ordinarie, ciò al fine di imporre l'utilizzo delle procedure semplificate, da cui talvolta le stazioni appaltanti tendono a sfuggire, temendo i maggiori margini di discrezionalità da esse offerti.**
- Al contrario, l'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedeva l'utilizzo delle procedure ordinarie come facoltà sempre percorribile dalla stazione appaltante («salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie»).
- Nel comma 1, lett. d), in esame **si è percorsa una via mediana, costituita dalla possibilità per le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori sottosoglia di importo più significativo, di impiegare le procedure ordinarie, ma «previa adeguata motivazione».**
- Si tratta(va) **cioè non di libera opzione**, ma della possibilità di accedere alle più complesse procedure ordinarie in esito a una specifica motivazione delle ragioni tecniche che, nel singolo caso, rendono preferibile – effettuato il dovuto bilanciamento degli interessi pubblici in gioco – l'utilizzo del più garantistico, ma più complesso, procedimento ordinario di gara.

## Allegato II. 1 in sostituzione delle linee guida n. 4

2. *Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.*

*Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.***

*Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori **consultati** nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.*

## *l'allegato II.1*

*3. In sede di prima applicazione del codice, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

## I criteri di aggiudicazione

4. *Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.***

**Art. 108/2**

## Art. 108 Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

**e) gli affidamenti di appalto integrato;**

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. **Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.**

## Dalla Relazione tecnica

*Il comma 4 norma i criteri di selezione utilizzabili per l'aggiudicazione nell'ambito delle procedure negoziate sottosoglia, **stabilendo il principio di libera scelta da parte delle stazioni appaltanti circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso**. Tale libertà di scelta appare funzionale alla conformazione delle regole di gara alle peculiarità di ciascun oggetto contrattuale, in modo tale da garantire il risultato migliore nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse del committente. Si tratta, peraltro, di opzione normativa già seguita dal legislatore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (all'art. 36, comma 9-bis, introdotto dal decreto-legge n. 32 del 2019) e anche dalla normativa del periodo emergenziale (art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020).*

*Con riferimento ai contratti **ad alta intensità di manodopera (per i quali «il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi», secondo la definizione dell'art. 2 lett. e Allegato I.1 del nuovo codice)**, il comma 3 impone invece alle stazioni appaltanti l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, onde evitare i costi sociali che potrebbero derivare da una concorrenza basata solamente sul prezzo.*

*È da segnalare che, anche in questo caso, si tratta di conferma di previsione già contenuta sia nella disciplina codicistica che in quella emergenziale, poiché sia l'art. 36, comma 9-bis, cit. che l'art. 1, comma 3, cit. prevedono il necessario utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei quali rientra anche l'ipotesi dei contratti ad alta intensità di manodopera.*

## L'esecuzione anticipata

6. ***Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario*** la stazione appaltante ***può*** procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

# Esecuzione anticipata (art. 17 commi 8 e 9)

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, **per motivate ragioni**. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza **è effettuata** quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

## Altre disposizioni

*7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*

*8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.*

*9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*

# Applicabili dal 1° gennaio 2024

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)

Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)

Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)

## Art. 51 Commissione giudicatrice

*Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.*

**(NB modifica art. 107/3)**

## Art. 93. (Commissione giudicatrice)

***1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.***

***2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.***

***3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.***

(NB modifica art. 107/3) IL RUP  
anche non dirigente può  
presiedere la commissione di  
gara MA SOLO NEL  
SOTTOSOGLIA

*4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.*

*5. Non possono essere nominati commissari:*

*a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;*

*b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;*

*c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*



DA APPLICARE ANCHE NEL  
SOTTOSOGLIA?

*6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.*

*7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.*

# Art. 52 Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle **procedure** di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica **non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati**, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# DALLA RELAZIONE

Per tali procedure la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

Ferma restando la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, il comma 1 prevede che la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Al fine di responsabilizzare l'affidatario allorché rende l'attestazione concernente il possesso dei requisiti, la disposizione, al comma 2, stabilisce che, nell'ipotesi in cui, in esito al controllo a campione, risulti il mancato possesso dei requisiti dichiarati, le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui alla presente Parte, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

## Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 **salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)** dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. **Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.**
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può **superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.**
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante **non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti** di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. **Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**

## Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

*Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, **prevedono** negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. **Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b).** **In ogni caso** le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*

## Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

2. *Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, **ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.***
3. *In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

# Art. 55 Termini dilatori

1. *La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.*
2. *I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.*